

IMPOSTE INDIRETTE

Le libertà indirette nel coacervo successorio e donativo dopo la circolare n. 29/E/2023

di **Silvio Rivetti**

Convegno di aggiornamento

Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso

Scopri di più

Si definiscono **liberalità indirette**, tutti gli **atti e negozi giuridici**, dotati di causa e funzioni proprie, i quali, posti in essere singolarmente o in correlazione, possono essere **utilizzati a fini di liberalità**:

- allo scopo di apportare **benefici ad altri**, con proprio svantaggio;
- **prescindendo dalle formalità della donazione** rituale, di cui all'[articolo 769, cod. civ.](#) (Cassazione n. 18725/2017).

Ora, anche il tema della tassazione delle liberalità indirette, come disciplinato dall'[articolo 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990](#), e dall'[articolo 56-bis, D.Lgs. 346/1990](#), si gioverà della **recente apertura** assunta dall'Agenzia delle entrate, con la recente [circolare n. 29/E/2023](#), a favore della **consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità**, a proposito del corretto funzionamento dei meccanismi di coacervo (o cumulo), rispettivamente "successorio" e "donativo".

L'istituto del coacervo "donativo" (*donatum + donatum*) è disciplinato dall'[articolo 57, comma 1, D.Lgs. 346/1990](#), il quale richiede la verifica, all'atto della donazione, che **l'ammontare della franchigia** (a disposizione del beneficiario) non **sia stato già eroso da precedenti donazioni** tra gli stessi soggetti; nel qual caso, la **parte eccedente** la franchigia **diventa imponibile**, ai fini dell'imposta.

Stando, poi, all'[articolo 8, comma 4, D.Lgs. 346/1990](#), il coacervo dovrebbe applicarsi **anche in sede di successione**, con riferimento alle donazioni pregresse, a titolo di coacervo cd. "successorio" (*donatum + relictum*): maggiorandosi il valore globale netto dell'asse ereditario del valore attualizzato complessivo di **tutte le donazioni realizzate** dal defunto a favore di eredi e legatari (in questo senso, vedasi anche le istruzioni della dichiarazione di successione).

Con consolidato orientamento, invece, la giurisprudenza di legittimità afferma da tempo la **piena autonomia dei due tributi**, di successione e di donazione, ai fini delle **rispettive**

franchigie. Infatti, sostituita la tassazione di tipo progressivo per scaglioni del valore globale netto dell'asse ereditario (con la riforma a cura della L. 342/2000), con il diverso meccanismo delle franchigie e delle aliquote proporzionali di cui al D.L. 262/2006, l'esigenza di **cumulare il valore delle donazioni pregresse** con quello della massa ereditaria dismessa alla **morte del *de cuius* non ricorre più**: perché non esiste più l'esigenza di tassare unitariamente, in chiave antielusiva, il previo "spacchettamento" del **patrimonio in plurime donazioni**, effettuato per scontare esenzioni o aliquote d'imposta inferiori.

Per questo motivo, da anni, la costante giurisprudenza di legittimità sancisce l'implicita abrogazione dell'[articolo 8, comma 4, D.Lgs. 346/1990](#) (sentenza n. 2494/2016, sentenza n. 12779/2018, sentenza n. 759/2019, sentenza n. 10255/2020, sentenza n. 3989/2021, sentenza n. 17623/2022).

E non solo. La giurisprudenza ha pure evidenziato come non possano concorrere ad alcun cumulo "donativo", **le donazioni che**, al momento dell'effettuazione, **non erano gravate da alcuna imposta**: ossia quelle poste in essere nel periodo compreso tra il 25.10.2001 e il 29.11.2006, allorché l'imposta non era vigente (Cassazione n. 727/2021).

Con la menzionata [circolare n. 29/E/2023](#), l'Agenzia delle entrate ha finalmente aderito ai due orientamenti giurisprudenziali sopra illustrati, disponendo chiaramente che, ai fini dell'imposta di successione:

- l'istituto del **coacervo "successorio"** deve ritenersi **implicitamente abrogato**;
- il **coacervo "donativo"** non può applicarsi alle donazioni poste in essere nel periodo sopra citato (25.10.2001 e il 29.11.2006), allorquando l'imposta era abrogata.

Tali aperture esplicano effetti **pure a proposito delle liberalità indirette** che, per prassi e giurisprudenza, **ricadono** invariabilmente **nell'ambito di applicazione dell'imposta sulle donazioni**. Per l'Agenzia delle entrate, infatti, sono **sempre tassabili gli atti di disposizione** che perseguono le stesse finalità delle donazioni tipiche, **benché non formalizzati in atti pubblici** ([circolare n. 30/E/2015](#) e [circolare n. 207/E/2000](#)); applicandovisi, in quanto diverse dalle donazioni e dalle liberalità risultanti da atti di donazione effettuati all'estero, l'aliquota massima oggi prevista dell'8% e non l'aliquota del 7%, come invece indicato al comma 2, dell'[articolo 56-bis, D.Lgs. 346/1990](#), perché non più esistente ([circolare 30/E/2015](#)). Anche per la **costante giurisprudenza**, si noti, qualunque atto dispositivo che realizza un trasferimento di ricchezza **a favore di un beneficiario**, con impoverimento del disponente, è **suscettibile di tassazione indiretta**, a prescindere dal fatto che la manifestazione di capacità contributiva avvenga **senza la formale stipula di un atto pubblico** (Cassazione n. 28047/2020).

Per effetto, peraltro, dell'interpretazione della [circolare n. 29/E/2023](#) in commento, il valore di ogni liberalità indiretta, che sia effettuata, ad esempio, con la **corresponsione di denaro via bonifico**, o la cointestazione di un conto corrente, o la **stipula di una polizza assicurativa a favore di terzi**, o la **rinuncia a una quota di proprietà** a favore dei comproprietari, **non potrà più essere preso in considerazione** ai fini del **coacervo donativo** (laddove compiuta nel periodo in

cui l'imposta non era vigente) e del **coacervo successorio** (in ogni caso).